

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.1236/2013 promossa da:

[REDACTED] ai fini del presente ricorso rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata in Reggio [REDACTED] presso lo studio del [REDACTED] giusta delega a margine del ricorso

-RICORRENTE -

contro

[REDACTED] ditta individuale, in persona del titolare [REDACTED] difeso dall' avv. [REDACTED]

- CONVENUTO -

in punto a: Licenziamento illegittimo e pagamento somme

FATTO E DIRITTO

La ricorrente impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminatole dalla ditta individuale convenuta esponendo che non sarebbero stati a suo dire esistenti i motivi di ristrutturazione aziendale asseritamente addotti, dal momento che,



subito dopo la sua espulsione, l'azienda ha assunto nuovo personale con contratto a tempo indeterminato, per le medesime mansioni.

Invoca la tutela risarcitoria prevista dall'art.8 L.604/66; e chiede il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria su emolumenti stipendiali e TFR percepiti tardivamente rispetto alla scadenza contrattuale.

Il convenuto si costituiva in giudizio ritualmente concludendo per il rigetto del ricorso, eccependo decadenza dall'impugnazione per violazione del combinato disposto dell'art.6 L.604/66 e 32 L.183/2010; nel merito fondato il licenziamento, e non dovuti gli accessori sui crediti saldati tardivamente per mancanza di messa in mora da parte del creditore.

Esperito senz'esito tentativo di conciliazione, non necessitando la causa di attività istruttoria il GL fissava per la discussione e decisione l'udienza del 23 settembre 2014, ed a quella data pronunciava la presente sentenza dandone lettura in udienza all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è solo parzialmente fondato, nella parte in cui fa richiesta degli accessori sui crediti tardivamente saldati; mentre è da accogliere l'eccezione di decadenza formulata dal convenuto.

Premesso che a norma dell'art. 2969 cod. civ., la decadenza prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - che impone al lavoratore l'onere dell'impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni - non può essere rilevata d'ufficio, attenendo ad un diritto disponibile, ma necessita di un'eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte convenuta, nella memoria di costituzione (da ultima Cass.Sez. L, *Sentenza n. 19405 del 23/09/2011*), va valutato essa eccezione è sollevata da parte convenuta.

La risposta appare al Giudice positiva, pur nella non chiarezza della formulazione dell'eccezione stessa. Infatti parte convenuta,



pur titolando il capoverso della propria memoria "sulla decadenza della ricorrente dall'azione di impugnazione del licenziamento", ed invocando nel corpo della stessa l'intera norma di cui all'art.32 L.183/2010 (che, come noto, prevede un doppio distinto termine decadenziale); tuttavia nello stesso corpo del predetto atto e nelle note conclusionali sembrerebbe riferirsi al solo termine decadenziale dei 270 gg. previsto dalla norma predetta (con ciò a sua volta decadendo dal proporre l'eccezione di decadenza rispetto all'impugnazione stragiudiziale del licenziamento).

Ma così non può essere interpretato l'atto, in quanto, nelle conclusioni rassegnate dal convenuto, sono invocate sia l'art.32 L.183/2010, sia l'art.6 della L.604/66, il quale ultimo, come noto, prevede l'unico termine decadenziale dei 60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento.

Valutata complessivamente, dunque, la volontà del procuratore del convenuto parrebbe nel senso di eccepire tout court le decadenze previste dal novellato art.32, e dunque, in sintesi, entrambe esse decadenze.

Tanto premesso, è corretto ritenere che il licenziamento de quo non sia stato correttamente impugnato nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 32 l. n. 183 del 2010.

Come noto, l'art. 32 l. n. 183 del 2010 ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604, disponendo che *«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso»*.

Il medesimo collegato lavoro ha, inoltre, aggiunto il comma 2 alla norma testé citata, che così recita: *«L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in*



*funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».*

La norma novellata di cui all'art.32 cit. prevede un primo passaggio (a pena decadenza) che è l'impugnativa stragiudiziale; un secondo passaggio, strettamente collegato al primo (a pena inefficacia) che è il deposito del ricorso nella cancelleria del Giudice ovvero la comunicazione a controparte della richiesta di tentativo di conciliazione entro 180 giorni (post riforma Fornero), 270 giorni pre-riforma; un (eventuale) terzo passaggio (a pena decadenza) che è il deposito del ricorso nella cancelleria del Giudice entro 60 giorni nel caso di rifiuto o mancato accordo presso la DTL.

Pertanto, l'impugnativa stragiudiziale di cui al primo 'step' che impedisce la decadenza deve contenere, pur senza formalismo alcuno, l'espressione della volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento; e ha le caratteristiche tecniche di negozio giuridico unilaterale, in quanto manifesta la volontà dell'autore di negare validità all'atto impugnato, e va qualificato come recettizio, ex artt. 1334 e 1335 c.c.

Tanto premesso, nel caso in esame è la stessa ricorrente ad affermare che la lettera di licenziamento è stata ricevuta in data 24/10/2011; e la successiva impugnazione è stata proposta in data 2/1/2012 (non si sa quando ricevuta dal datore di lavoro), pertanto, pacificamente, oltre i 60 giorni previsti dalla norma citata, termine che, decorrendo dal 24/10/2011, scadeva il 24/12/2011.

Tanto basta per dichiarare la decadenza dall'impugnazione del licenziamento, a fronte per altro della giurisprudenza della SC,



che è univoca nel ritenere che il dies ad quem sia non già quello della data dell'impugnazione, ma quello della ricezione dell'atto da parte del datore di lavoro (cfr. ex plurimis Cass.Sez. L, *Sentenza n. 2961 del 11/05/1985*).

(Rv. 440695)

In ordine alla seconda domanda (pagamento degli accessori sulle somme percepite tardivamente; ed in particolare sulla somma di € 4.123,97 saldata in data 06/03/2012 (€ 2.123,97) e 14/03/2013 (€ 2.000,00) relativa al TFR ed alle residue mensilità), la stessa appare fondata, atteso che, come noto, l'art.429 cpc impone il computo degli accessori, in materia di lavoro, dal giorno della maturazione del diritto, che in tal caso è rappresentato dall'emissione delle buste paga contenenti i pagamenti di cui in atti.

Pertanto, dall'emissione di esse buste paga sino al saldo (avvenuto il 6/3/2012 per una parte della somma; ed il 14/3/2012 per altra parte) sono da calcolarsi gli accessori.

Le spese del presente giudizio seguono la sola parziale soccombenza, e dunque parte convenuta dovrà rifonderle per la metà dell'intero, importo quest'ultimo che si liquida, data l'esiguità della domanda relativa agli accessori (che si risolvono, al più, in una cinquantina di euro), in complessivi € 800,00, oltre ad IVA e CPA.

**PQM**

Rigetta la domanda relativa all'impugnazione del licenziamento per intervenuta decadenza;

Dichiara tenuta e condanna l'impresa individuale convenuta al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma di € 4.123,97, da calcolarsi come in parte motiva;

Condanna [REDACTED] alla parziale rifusione a parte ricorrente delle spese di lite, calcolate come in motivazione.

.....



Reggio Emilia, 23 settembre 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

.....

